

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 8 DEL 30.3.2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU - CONFERMA PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **trenta** del mese di **marzo** ore **10:45**, nella Sede dell'ex "Scuola Materna Capoluogo", per ristrutturazione del Palazzo Moretti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione **Ordinaria** convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.

Fatto formale appello nominale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
FIORDALISIO	LUCIO	X	
GATTI	ANGELO	X	
TRANI	UMBERTO	X	
DE ROCCHIS	TANIA	X	
PIGLIACELLI	ROBERTO	X	
SIMONI	IORELLA	X	
PALMEGIANI	ENRICO	X	
SAVONE	ANDREA	X	
BALDASSARRE	ANDREA	X	
BATTAGLINI	SAMUEL		X
EVANGELISTA	ELVIDIO	X	
BELLI	STEFANO	X	
FUNARI	ANDREA		X

Presenti n. 11 Assenti n. 2

- Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. **Roberto PIGLIACELLI**, Presidente Del Consiglio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica SEMENTILLI**.
- La seduta è pubblica.

Rispetto all'appello iniziale, sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Battaglini ed Evangelista. I presenti sono ora 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e ss.mm.ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che l'imposta unica comunale, così come istituita, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 703 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione della IMU;

- ai sensi del comma 707 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) viene esclusa dall'applicazione dell'IMU la fattispecie della abitazione principale ad eccezione di quelle classificate A1, A8, A9;

- ai sensi del comma 708 della legge 147/2013 viene disciplinata l'esenzione IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale definiti dal comma 8 art. 13 che richiama l'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni regolamentari al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per effetto dell'art.1, comma 1092, della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018), l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le abitazioni concesse in comodato d'uso, spetta anche "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori" (art. 1, comma 1092);

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) e ss.mm.e ii;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Imposta Comunale Unica - Componente Imu - Conferma per l'anno 2018" e le aliquote in essa previste:

	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,4 %	€ 200,00
Immobili categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,86%	
Aree edificabili e tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,76%	

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2.02.2019, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

DATO ATTO che, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019, è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018, ma che l'Amministrazione ha ritenuto di confermare le aliquote già in vigore;

RITENUTO quindi di confermare, anche per l'anno 2019, le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 1, c. 688, della legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma1, e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Il Presidente del Consiglio introduce la discussione, leggendo la proposta di deliberazione.

Aprire la discussione ai Consiglieri presenti.

Interviene il Sindaco, il quale dichiara che per quanto riguarda l'IMU, anche quest'anno, non sono state aumentate le aliquote. Ricorda la riduzione dei valori delle aree fabbricabili operata nel 2015.

A questo punto, non essendovi altre richieste di intervento, con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli n. dieci; Contrari n. uno (Consigliere Belli); Astenuti n. uno (Consigliere Evangelista),

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2019, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni, le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti per l'anno 2017:

	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,4 %	€ 200,00
Immobili categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,86%	
Aree edificabili e tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,76%	

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'imposta municipale propria (IMU).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: Favorevoli n. dieci; Contrari n. zero; Astenuti n. due (Consiglieri Belli, Evangelista), dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Presidente propone di sospendere i lavori del Consiglio per dieci minuti. Il Consiglio approva di procedere alla sospensione, all'unanimità. Sono le ore 11.50.

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera C.C. n. 8 del 30/03/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU - CONFERMA PER L'ANNO 2019.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica, lì 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Piero D'ANNIBALE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica lì, 27/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Piero D'ANNIBALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Roberto PIGLIACELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 193 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 10/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Patrica, li 10/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI